

COMUNE DI MAIRANO PROVINCIA DI BRESCIA ----- Cap. 25030 Tel. (030) 9975040 Fax (030) 9975032	Codice Ente	Cod. mat.
	Deliberazione N. 36	del 26.11.2001
	<input type="checkbox"/> Trasmessa alla Sezione Provinciale C.R.C.	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
APPLICAZIONE ICI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29.01.1999**

L'anno DUEMILAUNO addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) QUADRINI	GIANMARCO
2) QUARANTA	GIOVANNI
3) LANZONI	PIERVINCENZO
4) LONGHI	RENATO
5) MUSSIO	LODOVICO
6) ZACCHETTI	GIUSEPPE
7) MENSI	ROBERTO
8) ALBERTI	LUCIANO
9) MIGLIORATI	LUIGI
10) CAZZOLETTI	FRANCESCA
11) MANENTI	CESARINA
12) PELIZZARI	FIRENZO
13) ZACCHI	GIULIANO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
TOTALI	
13	

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. LA COMMARA DOTT. LUCIANO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. QUADRINI GEOM. G.MARCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRIMA

che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.1999 veniva approvato il regolamento applicazione ICI;

RAVVISATA la necessità di modificare l'art. 5 comma 1 punto C) e l'art. 9 comma 3 nel seguente modo:

ART. 5 – ABITAZIONE PRINCIPALE

C) ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO DAL POSSESSORE AI SUOI FAMILIARI PURCHE' RESIDENTI (PARENTI FINO AL TERZO GRADO ED AFFINI FINO AL SECONDO GRADO);

ART. 9 – VERSAMENTI

3- I VERSAMENTI D'IMPOSTA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI MAIRANO – SERVIZIO TESORERIA.

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica - contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.leg. 268 del 18.08.2000 dai responsabili dei servizi;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

Il consigliere Cazzoletti dichiara di non partecipare alla votazione

Con voti:

favorevoli n.10

contrari n.2 (Pelizzari Manenti)

DELIBERA

1. di approvare la modifica all'art.5 COMMA 1 PUNTO C) E ART. 9 COMMA 3 del regolamento Ici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.01.1999 nel seguente modo:

ART. 5 – ABITAZIONE PRINCIPALE

C) ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO DAL POSSESSORE AI SUOI FAMILIARI PURCHE' RESIDENTI (PARENTI FINO AL TERZO GRADO ED AFFINI FINO AL SECONDO GRADO);

ART. 9 – VERSAMENTI

3- I VERSAMENTI D'IMPOSTA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI MAIRANO – SERVIZIO TESORERIA.

2- di inviare copia alla Direzione centrale per la fiscalità locale.

COMUNE DI MAIRANO

ERA CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 26.11.2001

ATTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPLICAZIONE ICI DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 29.01.1999.

favorevole in merito alla conformità del presente atto all'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti.


IL SEGRETARIO COMUNALE
LA COMMARA DOTT. LUCIANO



In ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi
e agli effetti di quanto stabilito dall'art. 49 - comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione
alle proprie competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALERI DOTT. GIUSEPPE




In ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e
agli effetti di quanto stabilito dall'art. 49 comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in relazione alle
proprie competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALERI DOTT. GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
QUADRINI GEOM. MARCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
LA COMMARA DOTT. LUCIANO

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno... 2.8. NOV. 2001 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,.....2.8 NOV 2001



IL SEGRETARIO COMUNALE
LA COMMARA DOTT. LUCIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, a norma dell'art. 126, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la stessa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si certifica che la suesata deliberazione è soggetta al controllo preventivo, a norma dell'art. 126 comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed è stata trasmessa all'Organo regionale di controllo.

Sezione di Brescia; al quale è pervenuta in data _____ prot. N. _____

La sezione dell'O.Re.Co di Brescia, con sua nota n. _____ in data _____, ha chiesto la produzione di elementi integrativi,

Li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Controdeduzioni del Comune di Mairano n. _____ in data _____, ricevute dalla Sezione dell'O.Re.Co. di Brescia in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nei confronti della presente deliberazione non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art.134 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Mairano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La suesata deliberazione consta di n. _____ pagine e di n. _____ allegati

COMUNE DI MAIRANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Cap. 25030
Tel. (030) 9975040
Fax (030) 9975032

	Cod. mat.
Deliberazione n 7	del 29.01.1999
<input type="checkbox"/> Soggetta invio capigruppo consiliari	
<input type="checkbox"/> Trasmessa alla Sezione Provinciale C.R.C.	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO APPLICAZIONE I.C.I.

L'anno millenovecentonovantanove addi VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1) QUADRINI | GIANMARCO |
| 2) MIGLIORATI | LUIGI |
| 3) QUARANTA | GIOVANNI |
| 4) LONGHI | RENATO |
| 5) CONCHERI | ALBERTO |
| 6) PAPA | GIANBATTISTA |
| 7) ALBERTI | LUCIANO |
| 8) TAMBALOTTI | ADRIANO |
| 9) LODA | MAURO |
| 10) CAZZOLETTI | FRANCESCA |
| 11) CARINI | DOMENICO |
| 12) ZACCHI | GIULIANO |
| 13) COLOSIO | TIZIANA |

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
12	1

TOTALI

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. SPATARELLA DOTT. FULVIO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. QUADRINI GEOM. G.MARCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ASSISTE L'ASSESSORE ESTERNO DOTT. ZILETTI MASSIMO

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento applicazione Imposta Comunale Immobili (I.C.I.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che con il D.Lg.vo 30 dicembre 1992 n.504 è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTO l'art.52 del D.Lg.vo 15 dicembre 1997 n.446 che attribuisce ai Comuni la potestà di regolamentare le proprie entrate tributarie, salvo che per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi;

RILEVATO che l'art.58 del D.Lg.vo 15 dicembre 1997 n.446 ha modificato la disciplina dell'Imposta comunale sugli Immobili, così come prevista dal D.Lg.vo 504/92;

RAVVISATA la necessità di adottare un regolamento che disciplini la predetta Imposta;

VISTO l'art.31, comma 1, della L. 23 dicembre 1998 n.448, con cui è stato differito al 31 gennaio 1999 il termine per l'approvazione dei regolamenti la cui era stabilita al 31 dicembre 1998, stabilendo, al contempo che tali regolamenti avranno effetto dal 1 gennaio 1999;

VISTO l'allegato schema di regolamento;

Udita la relazione dell'assessore Ziletti

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato che ha attribuito al Consiglio comunale, la competenza della determinazione dell'aliquota I.C.I., così come le relative detrazioni;

RITENUTO opportuno modificare, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, lo schema di regolamento, disponendo:

- 1) di sostituire all'art.4, comma 2, del regolamento la parola "giuntale" con le parole "del Consiglio comunale";
- 2) di sostituire all'art.5, comma 2, del regolamento la parola "giuntale di cui all'art.4 comma 2" con le parole "del Consiglio comunale";

Udito l'intervento del consigliere Cazzoletti che rilevava alcune perplessità sull'interpretazione ed applicazione dell'art.14, comma 5, lett.b) del regolamento, che potrebbe dar luogo al fatto che se viene intrapresa un'azione, e questa viene respinta, il soggetto agente si troverebbe nella fattispecie di non poter richiedere il rimborso: ipotesi che sarebbe costituzionalmente non ammissibile, in quanto costituirebbe una specie di ricatto nei confronti del contribuente.

RITENUTO opportuno modificare l'art.14, comma 5, lett.b), del regolamento, sulla base delle osservazioni fatte dal consigliere Cazzoletti, disponendo di abrogare alla lettera b) del comma 5 del suddetto articolo, le parole "Non siano state intraprese" e di aggiungere dopo la fine del capoverso della medesima lettera del comma 5 il seguente periodo "che si siano concluse con provvedimento definitivo di conferma del vincolo";

PRESO atto che a seguito della modifica intervenuta all'art.14, comma 5, lett.b) del regolamento, la stessa lettera del comma 5 del sopracitato articolo dovrà essere letto nel seguente modo:

b) Azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale ed attuativo; o azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate, che si siano concluse con provvedimento definitivo di conferma del vincolo"

RITENUTO opportuno approvare l'allegato schema regolamento, così come modificato dal presente provvedimento, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, regolamenti, ed allo Statuto;

Con voti favorevoli 11 (undici), astenuti 0 (zero), contrari 1 (Zacchi), essendo i presenti ed i votanti 12 (dodici)

D E L I B E R A

- 1) di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, all'art.4, comma 2, del regolamento la parola "giuntale" con le parole "del Consiglio comunale";
- 2) di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, all'art.5, comma 2, del regolamento le parole "giuntale di cui all'art.4, comma 2" con le parole "del Consiglio comunale";
- 3) di modificare l'art.14, comma 5, lett.b), del regolamento, per le motivazioni espresse in premessa, disponendo di abrogare alla lettera b) del comma 5 del suddetto articolo, le parole "Non siano state intraprese" e di aggiungere dopo la fine del capoverso della medesima lettera del comma 5 il seguente periodo "che si siano concluse con provvedimento definitivo di conferma del vincolo";

- 4) di approvare il regolamento, così come modificato dal presente provvedimento, per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili che composto di 16 articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di prendere atto che ai sensi dell'art.31 della L. 23 dicembre 1998 n.448, il suddetto regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 1999.

COMUNE DI MAIRANO

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23.01.1999

DELIBERA N. 7

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO APPLICAZIONE ICI.

Parere favorevole in merito alla conformità del presente atto all'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

23.01.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
SANTARELLA, DOTT. ELMIRIO




In ordine regolarità tecnica



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO in riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 53 - comma 2° della L. 08.06.1990 n. 142 in relazione alle proprie competenze esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li 23.01.1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALERI DOTT. G. PAOLO




In ordine alla regolarità contabile



Il sottoscritto responsabile servizio finanziario con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 53 - comma 2° della L. 08.06.1990 n. 142, in relazione alle proprie competenze esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Li 23.01.1999

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
SALERI DOTT. G. PAOLO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
QUADRINI GEOM. G. MARCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
SPATARELLA DOTT. FULVIO

Fulvio Spatarella

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. - 3 FEB 1999

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno..... 3 FEB 1999 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,..... - 3 FEB 1999



IL SEGRETARIO COMUNALE
SPATARELLA DOTT. FULVIO

Fulvio Spatarella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, a norma dell'art. 17, comma 33, della legge 127/97 la stessa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della Legge 142/90.

Si certifica che la sujestesa deliberazione è soggetta al controllo preventivo, a norma dell'art. 14 comma 33, della legge n. 127/97 ed è stata trasmessa all'Organo regionale di controllo. Sezione di Brescia; al quale è pervenuta in data _____ prot. N. _____

La sezione dell'O.Re.Co di Brescia, con sua nota n. _____ in data _____, ha chiesto la produzione di elementi integrativi,

Li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Controdeduzioni del Comune di Mairano n _____ in data _____, ricevute dalla Sezione dell'O.Re.Co. di Brescia in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nei confronti della presente deliberazione non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 17 comma 40, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Mairano _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La sujestesa deliberazione consta di n. _____ pagine e di n. _____ allegati

COMUNE DI MAIRANO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

SOMMARIO

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 3 Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
- Art. 4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Capo II Agevolazioni ed esenzioni

- Art. 5 Abitazione principale
- Art. 6 Riduzioni di imposta
- Art. 7 Esenzioni

Capo III Denunce, Accertamento, Controlli

- Art. 8 Denunce e comunicazioni
- Art. 9 Versamenti
- Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 11 Accertamenti
- Art. 12 Attività di controllo
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 15 Contenzioso

Capo IV Disposizioni finali

- Art. 16 Norme di rinvio

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Mairano (Bs) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/92 sono così definiti:
 - a) **Fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) **Area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - 1- La condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della L. 9/63, con l'obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - 2- Il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve

fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

- c) **Terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Art. 3 – Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale può determinare, periodicamente e per eventuali zone omogenee, valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1089/39, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 14.

Art. 4 – Determinazione delle detrazioni d'imposta e delle aliquote

1. Le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote sono determinate con atto del Consiglio in relazione alla predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica.

CAPO II Agevolazioni ed esenzioni

Art. 5 – Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica, residente nel Comune, dimora abitualmente con i suoi familiari. Tale condizione si verifica nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni di proprietà del soggetto passivo;
 - b) Abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado);
 - d) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto

- anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come sopra descritte, sono previste:
 - **Detrazione d'imposta**, il cui ammontare è determinato in misura fissa con provvedimento consiliare di cui all'art. 4 c. 1, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti comproprietari la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso;
 - **Aliquota ridotta**, determinata con provvedimento del Consiglio Comunale di cui all'art. 4 c. 2.
 3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
 4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.

Art. 6 – Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e perciò non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della L. n. 457/78 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) Edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati,

- parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.
 4. Con la deliberazione di cui all'art. 4 c. 2 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili. In tal caso l'aliquota ridotta si applica per il periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
 5. Possono altresì essere stabilite aliquote agevolate, comunque non inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Art. 7 – Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli altri Comuni e dai Consorzi fra detti enti, purché destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

CAPO III

Denunce, Accertamento, controlli

Art. 8 – Denunce e comunicazioni

1. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro giorni 30 dalla data della variazione; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune.

Art. 9 – Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento;
3. I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa), o tramite il sistema bancario.

Art. 10 – Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 11 – Accertamenti

1. Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/1997, n. 218 e dal relativo regolamento comunale.

Art. 12 – Attività di controllo

1. La Giunta Comunale può con propria deliberazione annuale fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione

del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. Ai sensi dell'art. 59, c. 1 lett. p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivi o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro.

Art. 13 - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non supera le L. 20.000.

Art. 14 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le variazioni apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
 - Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, c. 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/92.

4. Il rimborso compete per gli ultimi tre anni, dalla data di approvazione delle variazioni apportate agli strumenti urbanistici.
5. Condizioni indispensabili affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, c. 10, della L. n. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b) Azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, o azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate, che si siano concluse con provvedimento definitivo di conferma del vincolo.
 - c) Che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norma di legge approvate definitivamente.
6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 15 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni o il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 546/92.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.